



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6510 del 2003, proposto da:
Podda Alessandro, rappresentato e difeso dagli avv. Gian Luigi Falchi, Luigi Pateri,
con domicilio eletto presso Gian Luigi Falchi in Roma, via Gozzoli, 82;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco –
non costituito;

per l'annullamento

del provvedimento di esclusione dal concorso per titoli a 173 posti di Vigile del
Fuoco.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il cons. Giuseppe Rotondo
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tar Sardegna il provvedimento datato 15 maggio 2002 con il quale è stato escluso dal concorso per titoli a 173 posti di Vigile del Fuoco, indetto con D.M. 5 novembre 2001, riservato ai vigili volontari iscritti ei quadri del personale volontario.

A seguito di istanza per regolamento di competenza interposto dal Ministero dell'Interno, il Tar Sardegna ha disposto, ai sensi dell'art.31, c. 5 della legge n. 1034/1071, la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato ritenendo l'istanza medesima non manifestamente infondata.

L'alto Consesso, con decisione n. 3005/3002, pubblicata il 31 maggio 2003, ha accolto l'istanza per regolamento di competenza e, per l'effetto, dichiarato competente a conoscere della controversia il Tar Lazio, con sede in Roma.

Il ricorrente si è onerato di riassumere il giudizio dinanzi al Tar Lazio con atto notificato il 3 agosto 2005 e depositato il successivo 30 settembre.

Come seguono i motivi di ricorso:

1)violazione dell'art. 2 del bando e dell'art. 1, c. 7. legge n. 246/2000:

1.1)entrambe le disposizioni pongono quale limite alla partecipazione al concorso un'età non superiore ai 37 anni. Il ricorrente, nato il 10 gennaio 1964, ha compiuto il trentasettesimo anno di età il 10 gennaio 2001. A partire da tale data è entrato nel trentottesimo anno. Tuttavia, fino al compimento del trentottesimo anno, l'età era pur sempre quella di 37 e tale età poteva dirsi superata soltanto con l'effettivo compimento del trentottesimo anno (10 gennaio 2002);

2)violazione dell'art. 1, c 7, legge n. 246/2000:

2.1)in via subordinata, il provvedimento è illegittimo in quanto la disposizione in rubrica esige alla data del "bando" la sussistenza di soli due requisiti: non meno di

ottanta giorni di servizio e le qualità mortali e di condotta; senza fare accenno al requisito dell'età.

All'udienza del 27 giugno 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.

In limine, il Collegio ritiene ammissibile il ricorso per riassunzione.

L'art. 31, u.c. della legge n. 1034/1971 (ratione temporis vigente), dispone che "Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento".

Il ricorrente ha dichiarato in atti che la decisione n. 3005/2003 del Consiglio di Stato non gli è mai stata notificata.

Tale dichiarazione non è stata smentita da controparte (che neppure si è costituita) né risulta confutata dalla documentazione esistente nel fascicolo d'ufficio.

Il ricorso de quo va, pertanto, ritenuto tempestivo in assenza di comprovata notificazione al ricorrente della decisione sull'istanza di regolamento di competenza dalla quale far decorrere il dies a quo per la riassunzione.

Nel merito, il ricorso è infondato.

La questione del superamento del limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi ha impegnato non poco la giurisprudenza amministrativa.

Proprio questa Sezione, pur dando atto del contrasto interpretativo da tempo emerso in merito all'esatta interpretazione delle clausole dei bandi di concorso che richiedono requisiti di età per l'ammissione alle procedure selettive, aveva valorizzato la specificità della formulazione al riguardo utilizzata dalla lex specialis della procedura concorsuale.

In particolare, la Sezione aveva dato atto dell'indirizzo interpretativo in forza del quale, allorquando il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso) sia collegato al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età deve

intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno; essa, tuttavia, aveva ritenuto che l'illustrato orientamento andasse seguito nei soli casi in cui fosse chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato per la partecipazione alla procedura selettiva fossero stati effettivamente (e interamente) "compiuti".

Viceversa, quella stessa opzione interpretativa – ha sostenuto la Sezione - non poteva trovare applicazione nei casi in cui il bando di concorso avesse fatto riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza precisare che tale età deve essere totalmente "compiuta".

Ebbene, la questione è stata rimessa all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con sentenza 2 dicembre 2011 n. 21, ha definitivamente chiarito che "Quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione ad un concorso) al compimento di una data età, questi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno".

D'altra parte – prosegue il massimo organo di giustizia amministrativa – "sul piano logico, superata la data del compleanno, l'interessato è entrato nel successivo anno di età, superiore al limite fissato nel bando".

Facendo, invero, riferimento all'evento della nascita dell'individuo, il compimento dell'anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto, sicché il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno.

A nulla rileva, pertanto, che il bando, anziché contenere il riferimento al "compimento", richiami – come nel caso all'esame- il concetto dell'età "non superiore a" (cfr D.M. 5/11/2001 di indizione del concorso).

“Si tratta di formulazione concettualmente equivalente alla prima, atteso che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita, sicché si “supera” il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della *lex specialis*. Detto altrimenti, “superare” e “compiere” un determinato limite di età vanno intese quali espressioni concettualmente fungibili, entrambe evocando la “conclusione”, l’“esaurimento”, l’“ultimazione” di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno.

E’ quanto, del resto, consente di soddisfare quell’esigenza di certezza sottesa alle clausole che richiedono requisiti di età per l’ammissione alle procedure selettive.

Né a diversa conclusione può pervenirsi valorizzando il dato sociale per cui un individuo si considera di una certa età pur dopo il suo compimento e per l’intero anno successivo; si tratta, invero, di argomentazione da sé sola non decisiva, tanto più se si considera che non si tratta di prassi in senso tecnico”.

L’intervento risolutivo dell’Adunanza Plenaria fa definitivamente ragione sulla infondatezza della tesi propugnata dal ricorrente.

Il motivo di ricorso va, pertanto, respinto.

Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnato provvedimento sul presupposto che l’art. 1. c. 7 della legge n. 246/2000 non fa accenno al requisito dell’età alla data del bando; tale requisito, pertanto, doveva essere posseduto all’atto dell’approvazione della disposizione di legge.

Recita la disposizione normativa in commento:

“Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando

abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualità morali e di condotta in conformità all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nonché dei requisiti psicofisici ed attitudinali di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi riservati è di 37 anni”.

Il ricorrente ritiene che la locuzione “Il limite di età per la partecipazione ai concorsi riservati è di 37 anni” si riferisca alla data di approvazione della disposizione di legge. Tanto si evincerebbe dalla circostanza che i requisiti morali e di condotta nonché i giorni di servizio prestati debbano essere posseduti, invece, al momento del bando. Alla data del bando, dunque, sarebbe richiesta la sussistenza dei soli due requisiti suddetti.

La tesi non convince.

Il ricorrente interpreta la locuzione in modo disgiunto dal restante contesto normativo, mentre il criterio logico-sistematico di interpretazione delle norme suggerisce opposta soluzione ermeneutica.

E', peraltro, *ius receptum* che i requisiti soggettivi debbano essere posseduti al momento di scadenza della partecipazione al concorso per una evidente esigenza di *par condicio competitorum* nonché di certezza sottesa alle clausole (normative e di bando) che richiedono requisiti di età per l'ammissione alle procedure selettive.

Si tratta di un principio generale indefettibile, corollario del più generale principio di imparzialità, che non ammette deroghe se non in presenza di inequivoche, contrarie disposizioni normative giustificate dalla necessità di superare situazioni concrete di diseguaglianza sostanziale.

Nel caso di specie, la disposizione normativa in commento non offre elementi testuali certi ed univoci che consentano di enucleare dal suo significato una norma di segno favorevole alla tesi del ricorrente inserendosi la locuzione, teleologicamente, nel medesimo contesto funzionale in cui operano gli altri requisiti soggettivi.

Ne consegue, che il requisito dell'età non può essere anticipato al momento dell'approvazione del testo di legge bensì sussistere, come per qualunque altra procedura selettiva, ed in assenza di norme derogatorie speciali, al momento della scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Ebbene, a tale data il ricorrente aveva superato il 37° anno di età.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, perciò, respinto.

La mancata costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)